

L 30/4



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

16 LUG. 2019

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

UFFICIO VII

All' Ufficio Legislativo Economia

E p. c.  
Al Gabinetto del Ministro

Prot. Nr. 185594/2019  
Rif. Prot. Entrata n. 185531/2019  
Allegati: 1

All'Ufficio del Coordinamento legislativo

OGGETTO: AS 1401 - DDL - Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi - RT aggiornata

Si fa riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, approvato alla Camera il 9 luglio 2019 e assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente il 10 luglio 2019.

Al riguardo, si fa presente di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati FOGLIANI, TOMBOLATO, MACCANTI, MORELLI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI, ZORDAN, BARBUTO, BARZOTTI, Luciano CANTONE, CARINELLI, DE GIROLAMO, FICARA, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RAFFA, Paolo Nicolò ROMANO, SCAGLIUSI, SERRITELLA e TERMINI**

*(V. Stampato Camera n. 1822)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 9 luglio 2019*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 luglio 2019*

Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2019 dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, è differito al 1° gennaio 2020.

2. All'articolo 9, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente: « 2020 ».

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE** d'iniziativa dei deputati FOGLEANI, TOMBOLATO, MACCANTI, MORELLI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI, ZORDAN, BARBUTO, BARZOTTI, Luciano CANTONE, CARINELLI, DE GIROLAMO, FICARA, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RAFFA, Paolo Nicolò ROMANO, SCAGLIUSI, SERRITELLA e TERMINI approvato dalla Camera dei deputati il 9 luglio 2019  
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 luglio 2019

**MODIFICHE DI TERMINI IN MATERIA DI OBBLIGO DI PATENTE NAUTICA E DI FORMAZIONE AL  
SALVAMENTO ACQUATICO**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il disegno di legge si compone di 2 articoli.

**L'articolo 1, al comma 1**, dispone che il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2019 è differito al 1° gennaio 2020.

**L'articolo 1, al comma 2**, dispone che il termine per l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, relativo al Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, fissato al 31 ottobre 2019 è differito al 31 ottobre 2020. Inoltre stabilisce che le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, prorogate al 31 ottobre 2019, sono differite al 31 ottobre 2020.

**L'articolo 2** disciplina l'entrata in vigore della presente legge stabilendo che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**DISEGNO DI LEGGE** d'iniziativa dei deputati FOGLIANI, TOMBOLATO, MACCANTI, MORELLI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI, ZORDAN, BARBUTO, BARZOTTI, Luciano CANTONE, CARINELLI, DE GIROLAMO, FICARA, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RAFFA, Paolo Nicolò ROMANO, SCAGLIUSI, SERRITELLA e TERMINI approvato dalla Camera dei deputati il 9 luglio 2019  
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 luglio 2019

**MODIFICHE DI TERMINI IN MATERIA DI OBBLIGO DI PATENTE NAUTICA E DI FORMAZIONE AL  
SALVAMENTO ACQUATICO**

**RELAZIONE TECNICA**

Il disegno di legge dispone la proroga di un anno del termine per l'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità da diporto aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2019, dell'entrata in vigore del Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, fissato al 31 ottobre 2019, e delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011 e già prorogate al 31 ottobre 2019.

Dal presente provvedimento, di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 170, ha avuto esito

an

POSITIVO

NEGATIVO

Il Vice Ministro Generale dello Stato

*[Firma]*

18 LUG. 2019